Resoconto strutturato del dibattito nelle riunioni della Consulta al fine della preparazione del documento iniziale

Le minoranze linguistiche trentine e la riforma statutaria

Riunione - 24/10/2016

Discussione

Punti condivisi

Premesse e criteri

- La diversità storica e linguistica-culturale è un elemento fondamentale nella Costituzione (art. 6) e della specialità
- L'art. 2 statuto garantisce sia l'uguaglianza individuale sia l'autonomia dei gruppi.
- Esistono normative diverse e differenziate nelle due Province: basate sul principio personale (gruppi linguistici) in Alto Adige e sul principio territoriale nel Trentino (aree di insediamento storico delle minoranze).
- Ci sono garanzie differenti per i ladini tra le due Province e i tre Comuni di Belluno.
- La disciplina per le tre minoranze linguistiche trentine (ladini, mocheni e cimbri) è contenuta negli artt. 15 c.3, 48 c.3, 102 statuto (2001) e nella L.P. TN 6/2008
- La disciplina è differenziata in corrispondenza alla diversa situazione dei singoli gruppi.
- L'ente Comune e l'autogoverno sono fondamentali per la partecipazione politica e per rafforzare l'identità linguistica e culturale distinta.
- Va considerata la difficile situazione dei due più piccoli gruppi germanofoni.

Indirizzi principali

1. Riconoscimento

- Più visibilità attraverso una posizione nella parte sui principi fondamentali.
- Riconoscimento della diversità delle popolazioni tradizionalmente insediate come valore caratterizzante ed espressione del pluralismo nella comunità regionale.
- Riconoscere i ladini come minoranza "regionale" o "trans-provinciale".

2. Scuola, lingua e cultura

- Introdurre il principio della lingua propria sul territorio di insediamento storico.
- Menzionare esplicitamente forme di collaborazione inter-provinciale e trans-regionale.

3. Rappresentanza e partecipazione politica

- Confermare l'attuale seggio territoriale per la rappresentanza ladina (art. 48 c.3).
- Introdurre ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanze (mòcheni e cimbri).
- Garantire espressamente l'integrità territoriale dell'area d'insediamento dei gruppi.
- Prevedere degli obblighi di informazione e di consultazione.
- Istituire a livello regionale un "Consiglio regionale della comunità culturale ladina"

Altri punti sostenuti

- Usare il termine "differenze culturali" al posto di "minoranze linguistiche"
- Rivedere la formulazione dell'art. 2 statuto per il rischio della priorità del gruppo sull'individuo e per eventualmente includere le "nuove" minoranze (immigrati)
- Richiamo alle nuove minoranze.
- Ruolo della Regione per la tutela delle minoranze: funzione di garante?
- Tutela anche per i gruppi sinti
- Dimensione transregionale anche per i cimbri
- Garante per la tutela minoritaria (con poteri di un difensore civico).
- Definire "minoranza", esempio nonesi ladini (non riconosciuti)

Premesse e criteri

La diversità storica e linguistica-culturale è riconosciuta come un elemento fondamentale della specialità dallo Statuto speciale vigente e dalle relative norme d'attuazione (in particolare il D.Lgs. n. 592 del 1993) conformemente al principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche contenuto nella Costituzione italiana (art. 6).

Il vigente Statuto speciale garantisce l'uguaglianza individuale e allo stesso tempo l'autonomia dei gruppi linguistici (art. 2) e include nei limiti della potestà legislativa primaria della Regione e delle Province autonome il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali precisando che questi comprendono la tutela delle minoranze linguistiche locali.

In tema di minoranze linguistiche la revisione dello Statuto dovrebbe soddisfare l'esigenza valoriale e culturale, quella di consolidamento delle prerogative già in essere e quella di innovazione per ambiti di tutela che attualmente non sono previsti.

In questo processo di revisione è da mantenere l'impostazione originaria che vede norme specifiche che garantiscono la convivenza fra i tre gruppi linguistici in Provincia di Bolzano (tedeschi, italiani, ladini), che sono costitutivi per l'ordinamento della stessa Provincia, nonché la tutela delle tre minoranze linguistiche (ladini, mocheni, e cimbri) presenti nel territorio trentino.

Tali differenze hanno portato alla definizione di normative diverse e differenziate, basate sul principio personale (gruppi linguistici) in Provincia di Bolzano e sul principio territoriale in Provincia di Trento (aree di insediamento storico delle minoranze). Elementi di differenziazione sussistono per la minoranza ladina, per la quale sono previste garanzie differenti nelle due Province in relazione al territorio di insediamento (ancora diversa è poi la situazione dei ladini nei tre Comuni della Provincia di Belluno). Per le tre minoranze linguistiche trentine (ladini, mocheni e cimbri) la disciplina statutaria contenuta negli articoli 15, comma 3, 48 comma 3 e 102 ha avuto con la legge provinciale n. 6 del 2008 una regolamentazione differenziata in corrispondenza alla specifica situazione dei singoli gruppi.

Nonostante le predette differenze il livello di tutela è considerato sufficiente da parte degli appartenenti ai gruppi linguistici presenti in Provincia di Trento; peraltro, si osserva che i ladini ambiscono a garanzie simili a quelle riconosciute in Provincia di Bolzano e che i due gruppi germanofoni più piccoli, avendo una massa critica inferiore a causa del loro numero esiguo, versano in un contesto più difficile soprattutto dal punto di vista economico.

In Provincia di Trento la rappresentanza e la partecipazione politica delle minoranze è garantita pertanto in maniera diversa per le tre minoranze (anche in considerazione della loro consistenza numerica), ma sussistono gli spazi per rendere più efficaci le forme di rappresentanza e partecipazione, in particolare per permettere alle minoranze linguistiche trentine un maggiore coinvolgimento superando la mancanza di massa critica (numerica) e valorizzando, nell'ambito del principio territoriale, altre forme di rappresentanza attraverso modelli di autogoverno (Comune, come ente esponenziale della comunità, anche in forme associate - Comun General de Fascia) o di partecipazione in organi rappresentativi (Consiglio delle autonomie locali).

A fronte di una situazione molto diversa dei singoli gruppi, storicamente e nella realtà, corrisponde la necessità del consolidamento, dell'aggiornamento e dell'introduzione di nuovi

elementi di tutela nel testo statutario. Anche se le disposizioni statutarie non possono essere troppo dettagliate per la natura costituzionale della fonte, esse devono comunque indicare in modo chiaro i principi e le garanzie fondamentali che costituiscono la base per la successiva legislazione ordinaria, nel quadro normativo definito anche dalle norme d'attuazione statutaria.

Indirizzi principali

Con l'inserimento di disposizioni a favore dei gruppi linguistici si intende valorizzare maggiormente le diversità linguistiche e culturali e permettere lo sviluppo dei gruppi in autonomia e responsabilità al fine di un loro maggiore contributo alla società, alla cultura e all'economia trentina.

Lo sviluppo dei contenuti statuari potrebbe avere come riferimento i seguenti ambiti tematici con le relative proposte.

1. Riconoscimento

- a) Dare maggiore visibilità al riconoscimento delle minoranze attraverso la ricollocazione delle disposizioni in materia nella parte dello Statuto riferita ai principi fondamentali dell'autonomia rispetto a quanto ora previsto dagli articoli 102 e 15, comma 3, dello Statuto speciale.
- b) Prevedere il riconoscimento della pluralità e della diversità delle popolazioni tradizionalmente insediate nell'Alto Adige/Südtirol e nel Trentino come valore caratterizzante ed espressione del pluralismo nella comunità regionale/provinciale, anche in un eventuale preambolo.
- c) Riconoscere i ladini come minoranza "regionale" o "trans-provinciale" ("comunità culturale ladina" come patrimonio comune condiviso a livello regionale).

2. Scuola, lingua e cultura

- a) Introdurre il principio della lingua propria nel territorio di insediamento storico dei gruppi (elevando a livello statutario i contenuti della norma d'attuazione).
- b) Menzionare esplicitamente forme di collaborazione inter-provinciale e trans-regionale nell'ambito dell'istruzione e di altre iniziative linguistiche e culturali, soprattutto per il rafforzamento dell'unità linguistica e culturale ladina.

3. Rappresentanza e partecipazione politica

- a) Confermare l'attuale seggio territoriale per assicurare la rappresentanza ladina (art. 48 c.3).
- b) Introdurre, per le minoranze germanofone, ulteriori forme di partecipazione e di rappresentanza.
- c) Garantire espressamente l'integrità territoriale dell'area d'insediamento dei gruppi: per il Comune di Luserna/Lusérn, i Comuni mòcheni (anche attraverso garanzie speciali nell'ipotesi dell'esercizio congiunto di servizi) nonché il Comun General de Fascia.
- d) Prevedere degli obblighi di informazione e di consultazione per il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale nei confronti delle minoranze linguistiche (ad esempio attraverso una "Consulta delle minoranze" come sezione speciale all'interno del Consiglio delle autonomie locali).
- e) Istituire a livello regionale un "Consiglio regionale della comunità culturale ladina" che rappresenta tutte le valli ladine in un unico organo consultivo.

Altri punti sostenuti

Usare il termine "differenze culturali" al posto di "minoranze linguistiche" sarebbe più rispettoso dei diritti della comunità in relazione a una comune storia regionale e alla pluridentità che non è solo linguistica.

La specificità del termine trova il suo aggancio nell'accordo De Gasperi-Gruber e per le minoranze germanofone nella quietanza liberatoria del 1992.

L'articolo 2 dello Statuto esprime un bilanciamento tra le due dimensioni individuale e collettiva a cui si aggiunge la dimensione linguistica, quella etnica e quella culturale.

Rivedere la formulazione dell'articolo 2 dello Statuto per il rischio della priorità del gruppo (linguistico) sull'individuo e per la possibilità di integrare nuove minoranze in una prospettiva inclusiva.

L'espressione del pluralismo e il richiamo alle nuove minoranze deve rispettare le identità caratterizzanti e consolidate; il riconoscimento giuridico di ulteriori minoranze appartiene costituzionalmente all'ambito di competenza statale. Le altre minoranze di fatto possono essere oggetto di politiche ma non sono a fondamento dell'autonomia trentina.

Ruolo della Regione per la tutela delle minoranze: attribuzione della funzione di garante.

Un ruolo della Regione in tale ambito può essere aggiuntivo/integrativo più che sostitutivo rispetto alle Province e non si dovrebbe esprimere in un'azione di controllo.

Tale scelta è subordinata a una valutazione di fattibilità politica.

Tutela anche per i gruppi sinti.

In Italia è minoranza non riconosciuta (non è stata inclusa nella legge n. 482 del 1999); competenza statale nel riconoscimento di minoranze. Si tratta di minoranze non caratterizzanti la storia della nostra Regione. E' preferibile l'adozione di misure specifiche.

Dimensione transregionale per i ladini e anche per i cimbri.

E' preferibile la previsione di forme di collaborazione con le Regioni confinanti per l'adozione di iniziative comuni a beneficio dei gruppi linguistici con i quali esistono legami storici.

Definire "minoranza", esempio ladini della Val di Non (attualmente non riconosciuti) E' un diritto delle comunità la riscoperta della propria identità ma nel rispetto delle identità consolidate.

Garante per la tutela minoritaria con poteri di intervento su azioni o decisioni di altre istituzioni.